

STUDIO LEGALE POTITÒ

Il che naturalmente è nella pratica impossibile.

In definitiva può dirsi che l'indennità contemplata negli AEC rappresenterà per l'agente una sorta di trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura superiore. Ciò si verificherà nel caso in cui l'agente non abbia prodotto un incremento degli affari e dei clienti durante il rapporto.

In ogni altro caso deve essere applicata la norma dell'art. 1751 cc. Il che comporta naturalmente un problema relativamente al quantum dell'indennità e alle modalità con le quali esso deve essere valutato.

A questo proposito la norma indica soltanto la misura massima riconoscibile, pari ad una annualità di provvigioni calcolata sulla base di quelle percepite dall'agente negli ultimi 5 anni, e la giurisprudenza che abbiamo citato non chiarisce del tutto le modalità della quantificazione, indicando soltanto che essa possa effettuarsi con metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell'equità.

Di conseguenza restano ancora non del tutto risolti i problemi relativi alle prove che l'agente e la preponente, per le loro rispettive posizioni, dovranno portare in un eventuale giudizio, e le modalità con le quali tali prove verranno concretamente valutate dal Giudice.

E' mia opinione che ciò richiederà un ulteriore chiarimento, che sarebbe preferibile venisse dato dallo stesso legislatore o in alternativa da un accordo sindacale che rispetti in ogni caso i contenuti della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Altrimenti si continuerà a fare riferimento alle Circolari esplicative della stessa Comunità, e non verranno meno alcune delle ragioni che hanno comportato e comportano tutt'ora un alto numero di controversie giudiziali su questo punto.

Avv. Franco Potitò

Bologna li marzo 2007